2065

PROVINCIA DELL'UMBRIA

AVVISO D'ASTA

pel concorso alla ricevitoria provinciale dell'Umbria per la riscossione delle imposte dirette.

In conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale dell'Umbria nei giorni 29 novembre e 7 decembre 1871, in ordine alla nomina, mediante asta, del ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte dirette, analogamente al disposto degli articoli 6 e 77 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) ed alle prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 1° ottobre 1871, n. 462, si rende pubblicamente noto che il prefetto sottoscritto, con l'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, procederà, nel giorno 25 maggio p. v., alle ore 10 antimeridiane, nel proprio ufficio, all'esperimento d'asta ad offerte segrete nei modi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto del 4 settembre 1870, numero 5852, per l'aggiudicazione al migliore offerente della ricevitoria provinciale.

La ricevitoria provinciale sarà aggiudicata per un quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1873 al 31 decembre 1877, alle condizioni stabilite dalla legge del 20 aprile 1871, dal regolamento del 1° ottobre 1871, dal decreto regio 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), dai capitoli normali approvati con decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero delle finanze.

La misura massima dell'aggio, sulla quale si aprirà l'asta, è di centesimi 75 per ogni cento lire, e non sarà ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira.

Non può concorrere all'asta chi si trova in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della succitata legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª).

I concorrenti all'asta dovranno garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa di 73 50 desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 aprile 1872, n. 115, della somma di lire 138,000, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire 6,900,000.

Tale deposito sarà effettuato o per consegna alla Autorità che tiene l'asta, o per regolare produzione di quietanza della Cassa della provincia o della tesoreria governativa.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Le schede di offerta, scritte su carta bollata da lire 1, debitamente suggellate e firmate, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopraddetta, nell'ufficio di segreteria della provincia, o durante il termine fissato dall'art. 47 del regolamento sopraccitato 4 settembre 1870, num. 5852, all'Autorità che tiene l'asta, unendo alla scheda la prova di aver eseguito il deposito di cui sopra a garanzia dell'offerta stessa, nel modo sovraccennato, ed indicando nella scheda medesima il domicilio eletto in questa città.

Il ricevitore, nei 30 giorni da quello in cui gli sarà stata notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, deve presentare alla Deputazione provinciale la cauzione, in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al saggio di lire 64 per ogni cento lire di valore nominale, previa la deduzione di un decimo, a termini degli articoli 16, 17 e 191 della succitata legge, nell'importo complessivo di lire 1,087,000, delle quali lire 27,000 in garanzia delle entrate speciali della provincia.

Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione sarà fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della succitata legge.

Il deposito fatto a garanzia dell'asta sarà restituito testochè sarà terminata l'asta, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo aver prestata la relativa cauzione di cui sopra.

Presso gli uffici della Deputazione provinciale, della Intendenza di finanza, delle sottoprefetture, saranno ostensibili i capitoli normali per l'esercizio della ricevitoria, i capitoli speciali redatti dalla Deputazione provinciale, la succitata legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e relativo regolamento per la riscossione anzidetta, ed il regio decreto sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Il ricevitore deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia, giusta la deliberazione presa dalla Deputazione provinciale in data 7 decembre 1871.

Lo stesso aggio, accordato al ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte erariali e sovraimposte provinciali, gli sarà parimenti retribuito per la riscossione di tutte le altre entrate provinciali ordinarie e straordinarie, rispetto alle quali egli avrà verso la provincia gli stessi obblighi e diritti determinati dalla legge per le imposte e sovrimposte dirette.

Il ricevitore sarà parimenti tenuto ad assumere la riscossione dei crediti arretrati della provincia sotto le medesime condizioni suaccennate, esaurite, ove d'uopo, le pratiche amministrative a norma delle discipline vigenti.

Per l'adempimento degli uffici summentovati, il ricevitore provinciale dovrà uniformarsi ai capitoli normali, alla succitata legge, ed a quanto è stabilito nei capitoli speciali che sono appresso trascritti.

Tutte le spese relative all'asta, stampe, stipulazione del contratto, ed ogni altra inerente, saranno a carico del ricevitore provinciale, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871, e per sopperirvi dovrà fare intanto presso la segreteria della Deputazione provinciale un primo deposito di lire 2000.

Perugia, li 27 aprile 1872.

Il Prefetto: B. MARAMOTTI.

Capitoli speciali per l'esercizio della ricevitoria delle sovrimposte ed entrate provinciali e per il servizio di cassa relativo.

Art. 1. Il ricevitore provinciale, nominato a termini dell'articolo 75 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), concernente la riscossione delle imposte dirette, è pure incaricato della riscossione delle entrate della provincia, oltre le sovrimposte provinciali, e deve adempiere l'ufficio di cassiere della medesima, a mente del citato articolo di legge, paragrafo ultimo, e della deliberazione della Deputazione provinciale in data 7 dicembre 1871.

Art. 2. Lo stesso aggio di lire 0, 75 per cento accordato al ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte erariali e sovrimposte provinciali, gli sarà parimenti retribuito per la riscossione di tutte le altre entrate provinciali ordinarie e straordinarie, rispetto alle quali egli avrà verso la provincia gli stessi obblighi e diritti determinati dalla legge per le imposte e sovrimposte dirette.

Art. 3. Il ricevitore provinciale sarà parimente tenuto ad assumere la riscossione dei crediti arretrati della provincia sotto le medesime condizioni sovraccennate, esaurite, ove d'uopo, le pratiche amministrative a norma delle discipline vigenti.

Art. 4. Per l'adempimento degli uffici summentovati, il ricevitore provinciale dovrà uniformarsi ai capitoli normali approvati con decreto del Ministro delle finanze, in data del 1° ottobre 1871, n. 463 (Serie 2ª), ed a quanto viene a stabilirsi negli articoli seguenti.

Art. 5. Il ricevitore provinciale dovrà pagare tutti i mandati che saranno tratti dall'Amministrazione della provincia, e provvedere a proprio carico a tutto quanto concerne il servizio di cassa, restando a suo carico ogni e qualunque compenso qualsiasi, oltre l'aggio come sopra fissato per la riscossione delle rendite provinciali.

Art. 6. Ove durante il quinquennio, per il quale è nominato il ricevitore provinciale, fosse variata la circoscrizione territoriale di questa provincia dell'Umbria, tanto nel caso di ampliamento, quanto in quello di restringimento del territorio, egli dovrà continuare, fino alla scadenza del contratto, nell'adempimento degli obblighi assunti agli stessi patti e condizioni, e senza diritto a qualsivoglia compenso.

Art. 7. Il ricevitore provinciale dovrà ricevere dagli esattori in pagamento delle sovrimposte provinciali, come contanti e pel valore che rappresentano, i mandati regolarmente tratti e avvisati dall'Amministrazione provinciale, a forma dei seguenti articoli 12 e 13, e soddisfatti dagli esattori stessi, purchè muniti di regolare quietanza, a senso del successivo articolo 16, e del bollo d'ufficio della esattoria che li avrà estinti, essendochè tali mandati saranno pure considerati come contanti dall'Amministrazione suddetta a favore del ricevitore ed a scarico del suo dare a titolo di sovraimposte ed entrate provinciali.

Art. 8. In conformità dell'articolo 5 precedente, il ricevitore sarà tenuto a provvedere, a proprio carico, e senza diritto ad alcun indennizzo, ad ogni e qualunque spesa di personale e di locali relativi alla riscossione di tutte le entrate ed alla cassa della provincia, non che ad ogni e qualunque spesa di cancelleria e di uffici, così necessaria e conosciuta come imprevista, restando a tutto suo rischio e pericolo ogni e qualsiasi fatto relativo all'adempimento degli obblighi che gli sono assunti. Tutte le suddette spese s'intendono incluse e compensate nel premio in precedenza sopra determinato.

Art. 9. Il ricevitore non percepirà alcun premio:

1° Sulle somme che gli saranno versate come sopravanzo di cassa dall'attuale cassiere speciale della provincia;

2° Sulle somme pagate dal Governo alla provincia per qualsiasi scopo;

3° Sulle somme provenienti da prestiti contratti dall'Amministrazione provinciale;

4° Sulle somme di cui il ricevitore eseguisce il semplice incasso senza avere l'obbligo della riscossione delle medesime e per le quali non ha la conseguenza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 10. Il ricevitore-cassiere dovrà presentare all'ufficio della Deputazione provinciale giornalmente il movimento della cassa; e settimanalmente uno stato dettagliato delle riscossioni e dei pagamenti secondo i moduli che saranno prescritti dalla Deputazione stessa.

Art. 11. I mandati tratti dall'Amministrazione provinciale non saranno pagati dal ricevitore se non sui fondi dei quali la provincia sia creditrice verso il medesimo. — L'ufficio provinciale darà avviso al ricevitore dei mandati spediti. Questo avviso indicherà il numero progressivo del mandato, il titolo del bilancio e la persona a favore di cui è tratto. Sarà firmato dal presidente della Deputazione provinciale o da chi per esso.

Art. 12. Per la riscossione di qualunque entrata provinciale, il ricevitore potrà valersi contro i debitori dei privilegi fiscali a termini di legge, senza uopo di speciale autorizzazione per parte della provincia.

Art. 13. Il ricevitore-cassiere deve soddisfare e riconoscere validi i soli mandati di pagamento spediti dall'Amministrazione provinciale a senso degli articoli 124 e 181 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, entro i limiti del bilancio e portanti la indicazione del titolo del bilancio stesso, cui si riferiscono, e le firme del presidente della Deputazione provinciale, del segretario capo e del segretario contabile. Resterebbero perciò a carico totale del ricevitore le somme che desso pagasse sopra mandati non conformi a quanto sopra. Al principiare di ogni esercizio sarà rimessa al ricevitore-cassiere copia del bilancio della provincia stabilito per l'esercizio medesimo.

Art. 14. Il ricevitore-cassiere riterrà sull'importare di ciascun mandato la relativa tassa di bollo ogni qualvolta vi sarà impresso un segno determinato indicante l'accennata ritenuta. Egli farà apporre su tutti indistintamente i mandati, a carico dell'esibitore, la marca di bollo per la quietanza a termini di legge.

Art. 15. Al ricevitore saranno trasmessi i ruoli di riscossione delle imposte e sovraimposte provinciali a termini di legge e regolamenti vigenti, e gli saranno indicate per lettera dalla Deputazione provinciale le altre riscossioni da farsi a favore della provincia, e date, in proposito, le necessarie istruzioni.

Art. 16. Il ricevitore rilascerà per le somme incassate delle ricevute staccate da un registro a matrice. — La marca di bollo da apporsi alle medesime sarà a carico dei debitori della provincia, eccettuati i casi determinati dalla Deputazione.

Art. 17. Non più tardi del 25 aprile di ogni anno il ricevitore presenterà, come cassiere della provincia, il rendiconto della gestione precedente, redatto secondo il modulo stabilito dalla Deputazione provinciale, a termini delle discipline vigenti, corredandolo di tutti i documenti e libri di riscossione che valgano a giustificarlo.

Art. 18. Non ostante siffatta presentazione, il ricevitore-cassiere rimarrà pur sempre vincolato insino a che il suo rendiconto non sia stato deliberato dal Consiglio provinciale ed approvato dall'autorità governativa a termini di legge.

Art. 19. Il ricevitore provinciale dovrà, come cassiere dell'Amministrazione provinciale, compiere quelle operazioni di cassa di cui sarà richiesto dalla Deputazione provinciale, sia per rinvestimento di fondi, sia per versamenti da farsi in contanti in altre casse pubbliche o private, sia per altri affari consimili, per modo che all'infuori di lui niun altro abbia il maneggio del denaro della provincia.

Art. 20. L'ufficio del ricevitore cassiere provinciale sarà collocato in questa città di Perugia in luogo centrale e comodo pel pubblico.

Questo ufficio rimarrà aperto al pubblico in tutti i giorni non festivi dalle ore dieci antimeridiane alle ore tre pomeridiane senza interruzione. Nei giorni festivi, escluse le maggiori solennità, lo stesso ufficio sarà apert dalle ore dieci antimeridiane alle ore dodici meridiane.

Art. 21. Per garanzia delle entrate provinciali di cui all'articolo 1 precedente, il ricevitore dovrà prestare una speciale cauzione di lire 27,000 (ventisettemila), oltre quella di cui è parola nell'articolo 78 della già ricordata legge 20 aprile 1871.

A questa cauzione saranno applicabili tutte le disposizioni stabilite nella legge stessa e nel regolamento approvato per l'attuazione della medesima con decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª), rispetto alla cauzione che si riferisce alle imposte e sovrimposte dirette.

Art. 22. La Deputazione provinciale si riserba la facoltà di eseguire, o far eseguire per mezzo di delegati, e col concorso, ove d'uopo, di un delegato dell'Amministrazione finanziaria, delle verificazioni di cassa, tutte le volte che le stimerà opportuno.

Art. 23. Il ricevitore-cassiere dovrà inoltre continuamente uniformarsi pel servizio di cassa e pel rendimento dei conti provinciali alle istruzioni ministeriali vigenti e che venissero in seguito emanate, non che a quelle speciali che la Deputazione provinciale credesse di dare.

2058

PREFETTURA DELLA PROV. DI CAGLIARI

AVVISO D'ASTA

pel giorno di lunedì 27 maggio 1872.

Alle ore 11 antimeridiane del giorno 27 maggio p. v. si procederà in quest'ufficio della Deputazione provinciale, sotto la presidenza del prefetto, all'asta per l'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio 1873-1877, giusta la legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

L'asta verrà aperta sulla base di centesimi sessanta d'aggio per ogni cento lire che l'appaltatore avrà versato nella Cassa governativa e provinciale.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare a garanzia dell'offerta presso l'ufficio procedente, o presentare al medesimo regolare quitanza della Tesoreria governativa, la somma di lire 84,200 in danaro od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di lire 73 90 per ogni cinque lire di rendita desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 andante, n. 112, corrispondente al 2 p. 0/0 delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente in lire 4,210,000.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da notaio.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiore ad un centesimo di lira, e non si procederà all'aggiudicazione se non vi sono state offerte almeno di due concorrenti.

I depositi verranno restituiti appena ultimata l'asta eccetto quello del deliberatario, il quale non potrà domandarne la restituzione se non dopo che sarà stato reso definitivo il deliberamento, e prestata la cauzione. Il deliberatario, entro un mese dal giorno in cui gli è notificata l'approvazione del contratto, deve prestare una cauzione di lire 700,000 nei modi prescritti dall'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871 e 19 del regolamento 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª).

Le offerte all'asta per altre persone nominate devono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offre per persona da dichiarare, la dichiarazione deve essere fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata entro le ventiquattro ore dal dichiarato, ed il dichiarante che fece e garantì l'offerta rimane obbligato sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto o che la persona dichiarata si trovi colpita da qualcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della citata legge.

Le spese d'asta, del contratto e della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge 20 aprile 1871.

Gli oneri e i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), dal regolamento approvato con Regio decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª), dal Regio decreto 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª) e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (Serie 2ª), visibili nella prefettura e nella segreteria della provincia a tutte le ore d'ufficio, non che dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione ed approvati dal Ministero, che sotto si riportano.

Cagliari, addì 26 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale: FASCIOTTI.

Capitoli speciali.

1. La Deputazione provinciale non potrà ammettere all'asta per la nomina del ricevitore, gli aspiranti che non effettueranno un deposito nella Cassa provinciale, o nella Tesoreria dello Stato di L. 84,200 in valuta legale od in rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, al corso di borsa desunto dall'ultimo listino della *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il ricevitore prima di entrare in ufficio e al più tardi entro un mese dalla nomina, presenterà una cauzione in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato per l'ammontare di lire 700,000, a termini e nei modi designati nell'articolo 78 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

3. Il ricevitore dovrà assumere gratuitamente il servizio della Cassa provinciale, qualora piacesse alla rappresentanza provinciale di affidargliela, previo avviso di tre mesi, e in tal caso sarà tenuto a fornire un supplemento di cauzione calcolato nella proporzione di un decimo delle rendite che avesse ordinariamente a riscuotere per conto della provincia.

4. Il ricevitore conseguirà un aggio non superiore ai centesimi sessanta per ogni cento lire di riscossione in coerenza alla deliberazione del Consiglio provinciale che determinava in centesimi sessanta la misura dell'aggio da prendersi a base per gl'incanti.

Per quelle somme che non potranno essere riscosse dal ricevitore indipendentemente dagli esattori, il compenso dovrà convenirsi annualmente.

5. Il ricevitore dovrà stabilire l'ufficio in luogo possibilmente centrale di questa città e tenerlo aperto nei giorni non dichiarati festivi dal R. decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane nei quindici giorni decorrendi da quello fissato per i versamenti degli esattori, e dalle dieci antimeridiane alla una pomeridiana nei rimanenti.

6. Il ricevitore dovrà entro i termini stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 e Regio decreto 7 ottobre stesso anno operare gli opportuni versamenti e tenere a disposizione della provincia, o versare, nella sua cassa, le somme spettanti alla medesima.

2091

Provincia di Basilicata

AVVISO D'ASTA

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale, in adempimento alle prescrizioni fatte colla legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), avverte il pubblico:

Che dovendosi procedere allo appalto della riscossione delle imposte erariali, ivi compresa quella della tassa sulla macinazione dei cereali, nonchè delle sovrimposte e tasse provinciali, vi si procederà con le norme e condizioni qui appresso stabilite o richiamate:

1° Alla nomina del ricevitore provinciale delle imposte dirette pel quinquennio 1873-1877, si provvederà per asta pubblica, che avrà luogo in presenza di una Commissione presieduta dal prefetto della provincia e composta di un consigliere provinciale a scelta della Deputazione provinciale e di un delegato dell'Intendenza di finanza, con l'assistenza del segretario della Deputazione provinciale.

2° L'asta avrà luogo nel locale di residenza della Deputazione provinciale, sito al primo piano del palazzo della prefettura, nel giorno 28 di maggio p. v., alle ore 12 meridiane precise.

3° L'asta sarà tenuta a schede segrete.

4° Gli oneri e i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, num. 192 (serie 2ª), dal regolamento approvato con Regio decreto del 1° ottobre 1871, num. 462 (serie 2ª), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, num. 479 (serie 2ª), e dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale delle finanze del 1° ottobre 1871, num. 463 (serie 2ª), non che dai capitoli speciali che in calce al presente avviso si riportano.

5° L'aggio su cui si aprirà l'incanto è di centesimi ottanta per ogni cento lire di somme versate.

6° L'offerta in diminuzione dell'aggio non potrà essere inferiore di un centesimo sull'aggio suindicato.

7° Negli obblighi dell'appaltatore va compresa la riscossione delle rendite provinciali indipendenti dalle sovrimposte e tasse col premio stabile di lire 4000 (quattromila) all'anno e sempre coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

8° Per essere ammessi all'incanto dovranno i concorrenti esibire la ricevuta del tesoriere provinciale di Potenza, dalla quale risulti del fatto deposito di L. 110,000 corrispondente al due per cento delle riscossioni annuali che si calcolano approssimativamente in L. 5,500,000, e questo deposito può essere fatto in biglietti della Banca Nazionale o del Banco di Napoli, od anche in titoli di rendita nominativi od al portatore; ben inteso che nel primo caso debbono i titoli essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio, e nel secondo debbono portare unite le cedole (*coupons*) semestrali non maturate.

9° Le schede chiuse dei concorrenti debbono essere corredate della ricevuta di cui sopra constatante il fatto deposito.

10. I titoli di rendita saranno accettati in deposito al prezzo di lire 73 50, desunto dal listino ufficiale di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 aprile 1872, num. 115.

11. Le offerte per altra persona nominata debbono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra da persona da nominare la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione ed è da questa accettata entro le 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871 succitata.

12. La legge, il regolamento ed i Regi decreti sopra citati, capitoli normali e quelli speciali saranno ostensibili presso le segreterie della prefettura, dell'Intendenza di finanza, delle sottoprefetture e ricevitorie circondariali della provincia.

13. L'aggiudicatario, oltre al rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento degli obblighi assunti col contratto, dovrà fornire una cauzione di lire 770,684 in rendita del Debito Pubblico italiano, ovvero in beni stabili, colle norme e proporzioni prevedute dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871, ed articolo 19 del regolamento 1° ottobre 1871.

14. I depositi fatti a garanzia dell'asta, trattenuto quello dell'aggiudicatario, saranno restituiti appena finita l'asta.

15. Tutte le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 90 della legge del 20 aprile 1871.

16. L'aggiudicazione, dal momento che è avvenuta, sarà obbligatoria per l'aggiudicatario, ma non potrà considerarsi obbligatoria per parte della provincia che in seguito dell'approvazione della Deputazione provinciale e del Ministero di Finanze.

Potenza, 27 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente: T. BERARDI.

Capitoli speciali.

Oltre l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette e della tassa di macinazione, come pure dei capitoli normali di sopra richiamati, il ricevitore provinciale dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni comprese nel capitolato speciale stato deliberato dalla provincia ed approvato dal Ministero.

1. Il ricevitore assumerà l'obbligo di esigere le sovrimposte e tasse provinciali e tutte le altre rendite dell'Amministrazione provinciale.

2. Non darà cauzione speciale per la riscossione delle rendite provinciali diverse dalle sovrimposte e tasse.

3. Risponderà a suo rischio e pericolo anche per le rendite provinciali diverse dalle tasse e sovrimposte dando il non riscosso come riscosso.

4. Questa responsabilità però non avrà luogo per quelle somme che costituiranno arretrato al 1° gennaio 1873, delle quali il ricevitore non renderà ragione se non di quelle effettivamente esatte.

Avrà però il dovere di fare tutti gli atti necessari per la esazione dei detti arretrati, e sarà responsabile dei medesimi quante volte non ne avesse nei modi tutti autorizzati dalla legge curata la riscossione.

5. A determinare gli arretrati medesimi sarà compilato dalla Deputazione provinciale apposito quadro, che sarà trasmesso al ricevitore, e sarà aperta una contabilità speciale dei medesimi.

Nella prima decade di ciascun mese il ricevitore presenterà la contabilità medesima alla Deputazione, ed essa provvederà come di ragione, così in ordine alle riscossioni fatte, che intorno a quelle che tuttora resteranno a farsi.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AVVISO per l'appalto della ricevitoria provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale, in seguito della deliberazione del Consiglio provinciale, stata approvata dal Ministero delle finanze, per l'applicazione della legge 20 aprile 1871, num. 192 (serie 2ª), del R. decreto 19 luglio successivo, num. 354 (serie 2ª), e del regolamento annesso al R. decreto 1° ottobre stesso anno, num. 462 (serie 2ª), relativamente alla riscossione delle imposte dirette;

Notifica al pubblico:

Nel giorno 31 maggio p. v., alle ore 12 meridiane in Pesaro, davanti al sottoscritto, coll'assistenza di un delegato della provincia, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale, si procederà col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti all'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre 1877.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale sul quale verrà aperta l'asta è stabilito nella misura di una lira per ogni cento lire di riscossione o versamenti.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti, a garanzia della loro offerta, depositare nella Tesoreria provinciale governativa in denaro o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa di 73 42 1/2 desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 volgente, la somma di lire quarantacinque mila (lire 45,000) corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano ascendere approssimativamente alla cifra di L. 2,250,000, comprese quelle della tassa sul macinato a forma del R. decreto 7 ottobre 1871.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio e da un notaro.

Di questo deposito dovrà farsi previamente constare mediante regolare produzione alla segreteria provinciale della quietanza della predetta Tesoreria. Il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto, e gli altri verranno restituiti appena finita l'asta.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, il ricevitore, a pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 1° ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª), dovrà presentare la cauzione definitiva di lire trecento quarantamila (340,000) in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, a termini e nei modi designati dall'art. 17 della succitata legge 20 aprile 1871, num. 192, e dall'art. 19 del regolamento approvato con Reale decreto del 1° ottobre detto anno, num. 462.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e, quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della ripetuta legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio, la legge, i decreti, i regolamenti ed i capitoli normali.

Le spese d'asta, del contratto, tenuto conto quanto alla registrazione delle esenzioni accordate dall'art 99 della legge suindicata e della cauzione, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Pesaro, li 30 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
V. GIUSTI.

2067

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Con decreto 7 aprile 1872, numero 344, il tribunale civile e correzionale di Milano ha dichiarato:

I. Di autorizzare rispettivamente;

a) Il signor Marazzi Daniele fu Paolo di Milano, quale cessionario in virtù dell'istrumento 22 luglio 1864, rogato Gabaglio di Leopoldo Rossi per la iscrizione nominativa del Gran Libro pel Debito consolidato cinque per cento, intestata al detto Leopoldo Rossi fu Giovanni della rendita di italiane lire 125, portante il numero 38201;

b) La signora Rossi Adelaide vedova Noris di Milano per la iscrizione nominativa del Gran Libro pel Debito consolidato cinque per cento, intestata alla stessa della rendita di italiane lire 125, portante il num. 38202;

c) La signora Rossi Giuseppa vedova Conta per la iscrizione nominativa del Gran Libro pel Debito consolidato cinque per cento, intestata alla stessa, della rendita di it. lire 125, portante il numero 38203; a procedere allo svincolo dell'usufrutto che a favore dell'ora defunta Rossi Luigia fu Giovanni gravita sulle soddescritte tre iscrizioni come da dichiarazione d'ipoteca, numero 58, d. 1865; non che alla cancellazione delle attuali rispettive intestazioni, o meglio al tramutamento delle medesime, in altrettante cartelle al portatore;

II. Di autorizzare pure i suaccennati signori Marazzi Daniele, Rossi Adelaide vedova Noris e Rossi Giuseppa vedova Conta a ritirare gli interessi relativi alle dette iscrizioni arretrati dal giorno 1° luglio 1871, in concorso però del signor dott. Noris Agamennone eredi di detta usufruttuaria Luigia Rossi per quanto riflette l'importo degli interessi stessi dal 1° luglio al 20 dicembre 1871.

Firmati: Dott. Carlo Cristani vicepresidente — Bassano Cesaris giudice — Raffaele Savonarola idem.

1823 Avv. Luigi Papi.

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile sedente in Santa Maria Capua Vetere nel giorno 19 aprile 1872 ha emesso decreto col quale si fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico di trasferire le annue lire cento quarantacinque di rendita iscritta ai numeri 100,197, per lire 100, e numero 116,979 per lire 45, intestate al defunto Francesco Caputo di Antonio, ai di costui eredi Antonio e Tommasa Coppola suoi genitori ed ai sei germani del detto defunto, cioè: Carmine, Luigi, Angela, Giovanna, Mariadomenica e Margherita Caputo.

Chiunque creda avervi interesse ne produca opposizione ne' modi e termini prescritti dal regolamento otto ottobre 1870, sul Debito Pubblico italiano.

Caserta, 24 aprile 1872.

1915 Notar Gioacchino Gagliani.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Milano con decreto 14 aprile 1872 autorizzò l'avvocato Gaetano Colombo padre dei minori Alfredo e Guido, a far seguire dalla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento dei due certificati nominativi 9 maggio 1862, numeri 5151 e 5152 in data da Milano, il primo della rendita di lire 40 e l'altro della rendita di lire 35, ambedue intestati a favore di Magatti Laura di Giacomo, in certificati di rendita al portatore da consegnarsi allo stesso avvocato Gaetano Colombo, o a chi per esso, con abilitazione altresì di erogare la somma che andrà a riscuotere nel pagamento delle spese di malattia, funerali del defunto figlio Mario, e relativa tassa ereditaria.

Firmati: Tagliabue presidente — Sartori vicecanc. 1931

DECRETO.

1869

(2ª pubblicazione)

Udita in camera di consiglio composta dal signor vicepresidente avvocato Monici, dottor Vincenzo, e dai giudici Scappini dottor Gaetano e Scopoli dottor Ernesto la nuova relazione del presente ricorso colle nuove dichiarazioni ordinate col decreto 18 ottobre p. p.

Ritenuto giustificata la sussistenza delle passività e la rappresentanza ereditaria del defunto notaio dottor Zaccaria Cortinovis, e quindi la necessità di realizzare il capitale costituito a cauzione notarile colla cartella o certificato 17 marzo 1869, numero 56853 al nome del suddetto ora defunto notaio Zaccaria Cortinovis, della rendita di lire 150.

Il tribunale civile e correzionale di Bergamo dietro anche le conformi conclusioni del Pubblico Ministero dichiara spettare ed aggiudicarsi la surriferita rendita, e quindi il corrispondente capitale in parti eguali ai quattro minori figli di esso defunto notaio, cioè Giuseppe, Giacomo, Zaccaria ed Ugo Cortinovis, rappresentati dalla propria madre Marianna Marchetti, salvo alla stessa l'usufrutto sulla quinta parte; autorizzata quindi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad eseguirne il corrispondente tramutamento ed a restituirne il capitale stesso alla vedova Marianna Marchetti quale rappresentante i minori suddetti.

Viene quindi autorizzata essa vedova Marianna Marchetti a realizzare ed esigere il capitale corrispondente, erogandolo nel pagamento delle residue passività lasciate dal suddetto defunto dottor Zaccaria Cortinovis, ingiuntole di giustificare al pretore di Verdello il proprio analogo operato entro mesi tre, ritenuta la responsabilità assunta da essa Marchetti e dall'avo Giuseppe Mojoli, di liberarne i minori suddetti dalla residua passività ereditaria coll'impiego del capitale realizzando surriferito.

Bergamo, dal Regio tribunale civile e correzionale addì 31 dicembre 1871.

Il vicepresidente firmato: Monici.

Il cancelliere
Rizzini.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Sulla domanda dell'avvocato Simone Cantoni di Viadana diretta ad ottenere la restituzione dalla Cassa dei depositi e prestiti dei cinque titoli datati 10 luglio 1861, intestati al portatore, inscritti ai numeri 196883, 206017, 25756, 7405 e 957855 recanti il capitale i primi quattro di lire diecimila ognuno, coll'annuo interesse ciascheduno di lire 500, ed il quinto di lire duemila coll'interesse annuale di lire 100, decorribile per tutti dal 1° gennaio 1865, i quali titoli dalla polizza numero 1852 in data di Milano 2 gennaio 1865 risultano depositati da Cantoni Alberto ed Abramo a cauzione dell'esercizio di esattoria nei comuni di Dosolo e Pomponesco pel triennio 1865-66-67, deliberato a Cantoni Angelo;

Ritenuto che la rappresentanza ereditaria dell'Abramo Cantoni si concentra per legge esclusivamente nei di lui figli maschi avvocato Simone, Moise, Alessandro, Cesare, Giacomo ed Achille Cantoni i quali ne hanno la libera e piena disponibilità, salvo l'usufrutto della settima parte a favore della vedova loro madre Gentile Ariani, in sei porzioni eguali;

Ritenuto conseguentemente che la quota dei ridetti titoli di rendita spettante all'Abramo Cantoni è in oggi devoluta un sesto cadauno ai prefati di lui figli avvocato Simone, Moise, Alessandro, Cesare, Giacomo ed Achille Cantoni tutti di Viadana, coll'onere dell'usufrutto di cui sopra a pro della Ariani,

Il R. Tribunale civile di Bozzolo in camera di consiglio udita la relazione fatta dal giudice signor Pelizzari colla lettura degli atti, visti l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato D, e li articoli 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, emanava il decreto del tenore seguente:

Dichiara

di autorizzare come autorizza il rilascio dei suaccennati cinque titoli di rendita, numeri 196883, 206017, 25756, 7405, 957855 danti il capitale complessivo di lire quarantaduemila (42000), e l'annuo interesse totale di lire 2100 (duemila cento) spettanti per la quota del ridetto defunto Abramo Cantoni in sei porzioni eguali ai di lui figli avvocato Simone, Moise, Alessandro, Cesare, Giacomo ed Achille Cantoni, tutti di Viadana, coll'onere dell'usufrutto della settima parte a pro della vedova Gentile Ariani, pure di Viadana, figlia del fu Davide Vita, rimessi i suunominati successori ed usufruttuaria alla osservanza degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento succitato ed alle ulteriori pratiche d'accordo col cointeressato Alberto Cantoni di detto luogo, ferme quelle da parte del cancelliere prescritte dal suddetto articolo 112.

Dal R. tribunale civile e correzionale in Bozzolo il 10 febbraio 1872. — Firmati: Il presidente Bansolini. — F. Gentili cancelliere.

1843 Simone avv. Cantoni.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale in Bergamo autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione tante del titolo cinque per cento, inscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia per la rendita di lire duecento quindici a favore di Rillosi Bortolo fu Alberto, giusta il certificato cinque dicembre 1862, num. 20233, della Direzione già esistente in Milano, quanto dell'assegno provvisorio nominativo, numero 9279, per l'annualità di lire 4 50 a favore del nominato Bortolo Rillosi giusta il certificato cinque dicembre 1862 della prefata Direzione del Debito Pubblico in Milano, in testa ed in parti eguali agli eredi Alberto e Maddalena Rillosi fu Bortolo coll'onere dell'usufrutto sulla quarta parte a vantaggio della vedova Monticelli Teresa *quondam* Ambrogio, tutti di Bergamo.

Autorizza inoltre la stessa Direzione Generale ad operare il tramutamento di quei titoli nominativi in titoli al portatore sulla base della successione e ripartizione sovra indicata a favore ed in parti eguali dei due eredi Alberto e Maddalena Rillosi fu Bortolo, sempre che siasi dai medesimi provveduto a tenore degli articoli 89, 121, 122, 123, 129, del regolamento 8 ottobre 1870.

Bergamo, dal tribunale civile, il 12 marzo 1872. — Firmati il presidente Tuncsi — Rizzini canc.

La presente copia, per estratto, concorda coll'originale registrato a Bergamo 14 marzo 1872, al numero 494, oglio 87, volume XVIII, A. G. colla tassa di lire 2 40, si rilascia al signor Rillosi Alberto.

Bergamo dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li cinque aprile 1872.

Per il cancelliere
Rossi Giuseppe.

1911

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Con decreto 23 marzo 1872, n. 290 il tribunale civile di Milano autorizzava la Direzione generale del Debito Pubblico a pagare all'avvocato Natale Zucchi fu Francesco di Milano come erede di Filippo Zucchi fu Gio. Battista di Milano, per testamento 25 maggio 1870 a rogito Lainati il premio di lire 100, vinto dall'iscrizione n. 1772801, colla cartella n. 332261 del prestito nazionale 1866; nonchè a tramutare in titoli al portatore da darsi al detto erede i certificati di Debito Pubblico intestati a Filippo Zucchi fu Giovanni Battista: n. 865 datato da Milano 27 febbraio 1862 della rendita di lire 500; n. 866, identica data, della rendita di lire 505; n. 5177 datato da Milano 9 maggio 1862 della rendita di lire 500; n. 47377, datato da Milano 5 settembre 1866 della rendita di lire 125. — Ciò si annuncia pegli effetti dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

1929 Sartorio, vicecanc.

N° 119.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi il 2 maggio corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 11 antimeridiane di martedì 28 maggio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Catania avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della variante ai tronchi 2° e 3° della strada nazionale da Termini a Taormina per Nicosia, per traversare l'abitato di Troina, compresa fra la sezione 454 del 2° tronco al piano dei Fossi e la sezione 115 del 3° tronco alle roccie alla Mandria Vecchia dopo il torrente Borgo nuovo, in provincia di Catania, della lunghezza di metri 11,731 60, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 380,000

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 6 marzo e 10 ottobre 1871, visibili assieme alle carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Catania.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto e tosto dopo esteso il verbale di consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di due anni successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 18,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, oppure in lire 1200 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di L. 40,000 se in numerario o biglietti, e di L. 2700 se in rendita come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Catania.

Roma, 4 maggio 1872.

Per detto Ministero

2107 A. VERARDI, *Caposezione.*

N° 117.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di L. 433,440, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi l'8 aprile ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale orientale da Cagliari a Terranova, in provincia di Cagliari, compreso fra Genna-Cruxi in territorio di Ursulei ed il confine colla provincia di Sassari al limite dei territori di Ursulei e Dorgali nella regione Sordovanas, della lunghezza di metri 14,671,

si procederà, alle ore 11 antimerid. di martedì 28 maggio corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Cagliari avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 411,768, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta di ribasso del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 5 ottobre 1871, visibili assieme alle carte del progetto nei detti uffizi di Roma e Cagliari.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni due successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1500 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 3500 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 maggio 1872.

Per detto Ministero

2108 A. VERARDI, *Caposezione.*

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza resa dalla prima sezione del tribunale civile di Napoli il sette febbraio mille ottocento settantadue si è ordinato che l'agente di cambio signor Pasquale Marracco avesse fatto cancellare il vincolo dotale dai seguenti cinque certificati di rendita iscritta sul Debito pubblico italiano intestati a Gaetani Giulia fu Onorato sotto l'amministrazione di Giuseppe Palmieri marito e legittimo amministratore. *A)* numero novantanovemilacinquecentotto (99508) per l'annua rendita di lire diecimila ottocento settantacinque (10875) del 10 luglio 1864. *B)* numero centotremila centoquarantuno (103141) per l'annua rendita di lire cinquemilacentoquarantacinque (5145) del 22 dicembre 1864. *C)* numero centotrentatremila ottocentocinquantuno (133851) per l'annua rendita di lire mille cinquecentoventicinque (1525) del 16 marzo 1867. *D)* numero centoquarantaseimila quattordici (146014) per l'annua rendita di lire mille trentacinque (1035) del 20 maggio 1868. *E)* numero centoquarantaseimila ventidue (146022) per l'annua rendita di lire cinquecento (500) del 20 maggio 1868, vendendone tanta quantità da pagare all'esecutore testamentario Ferdinando Arpino lire undicimila cinquantuna e centesimi cinquanta (11051 50) ammontare complessivo dei legati da soddisfarsi a norma del testamento della defunta del 25 ottobre 1865, e più altre lire quarantottomila novecentoventisei e centesimi venticinque (48926 25) pel pagamento dei debiti ereditari, e che dalla rimanente rendita un terzo sia intestato per l'usufrutto a Giuseppe Palmieri fu Luigi e per la proprietà a Raffaele Gaetani di Laurenzana fu Onorato, e gli altri due terzi per la piena proprietà a quest'ultimo.

Napoli, 21 aprile 1872.

1944 FERDINANDO ARPINO esecutore testamentario.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Con ordinanza resa dal tribunale civile di Roma il giorno dieci marzo 1872 fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore le due cartelle di rendita consolidata, la prima, cioè: dell'annua rendita di scudi tre, avente il numero 40702 di certificato e 18762 di registro e l'altra della rendita di scudi 7 al numero 40701 di certificato e numero 18763 di registro, intestate già ad Anna Armanni, consegnando liberamente detta rendita libera al portatore ai signori Vincenzo e Pio Armanni, domiciliati in Roma.

1737 VINCENZO FERRARI, proc.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda del signor Berardino Morelli architetto, domiciliato in Lecce, qual legatario di sua zia Teresina Morelli per effetto di testamento olografo del 24 luglio 1870, registrato a Lecce 16 gennaio 1871, numero 55, mod. 1 v. 20, depositato presso gli atti del notaio Raffaele di Rinaldis, il tribunale civile di Lecce nel 1° marzo 1872 ha emesso la seguente deliberazione:

"Il tribunale difformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Stradiotti, autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad operare il cambiamento del certificato di annua rendita di lire duecento dieci intestato alla fu Teresina Morelli, ed inscritto sotto il n. 125668 in cartelle al portatore della medesima rendita, da rilasciarsi al signor Berardino Morelli, o a chi per lui."

ERRICO DE SIMONE, avv. e procuratore. 1933

NOTA. 1819

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 12 aprile 1872 il tribunale civile d'Alessandria sull'instanza della signora Giuseppina Nicola vedova del notajo Carlo Norese, tanto in qualità propria, che qual legale amministratrice del di lei figlio minore Pietro Luigi Norese, non che del signor Felice Ricci qual procuratore speciale di suo cognato Stefano Perelli fu Gerolamo, già presunto assente, ambi d'Alessandria, autorizzò la Direzione del Debito Pubblico.

1° A tramutare il certificato nominativo, in capo del detto notajo Carlo Norese fu Francesco Antonio, domicillato in Alessandria, in data 21 ottobre 1862 della rendita di lire trenta, num. 51933, categoria cinque per cento, in tante cartelle al portatore della stessa rendita, da rimettersi dalla detta signora vedova Norese al prenominato Felice Ricci, nella premessa di lui qualità, unitamente all'importo di altra rendita di lire 1 19 da regolarsi al valore di borsa del giorno precedente a quello del pagamento, e ciò in soddisfazione del vincolo da cui sono affetti tanto il detto certificato quanto l'altro pure al detto notajo Carlo Norese in data 9 aprile 1863, della rendita di lire cinque, num. 68604, categoria cinque per cento, e di cui infra.

2° A trasferire e tramutare in capo del detto minore Pietro Luigi Norese fu notajo Carlo d'Alessandria il detto secondo certificato della rendita di lire cinque, num. 68604, libero da qualsiasi vincolo, quale unico figlio ed erede del titolare notajo Carlo Norese.

Ciò tutto si rende di pubblica ragione a mente dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942.

Alessandria, li 18 aprile 1872.

BERTOLAJA caus. ALESSANDRO.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima promiscua, composto come segue:

Cav. Dott. Carlo Longoni, consigliere d'appello, presidente — Dott. nobile G. Cesare Secco Suardi, giudice — Dott. Emilio Comelli, giudice.

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato colla lettura del ricorso e degli atti al medesimo uniti;

Viste ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero e ritenuto inoltre il disposto dall'articolo 11, della legge 4 agosto 1861, n. 174.

Dichiara

Di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico a cancellare l'annotamento di vincolo apparente dal certificato nominativo di rendita italiana di annue lire 50, in data 3 febbraio 1862, al numero 174 e dall'assegno provvisorio di annue lire 1 85, al numero 44 pari data ambedue intestati al nome dei fratelli Felice e Biagio De Vecchi fu Giuseppe;

Di autorizzare inoltre la stessa Direzione a tramutare il suindicato certificato nominativo per una metà in rendita al portatore da rilasciarsi al signor Giuseppe De Vecchi, quale erede del proprio padre Felice e per l'altra metà in un certificato da intestarsi al nome delle minorenni Eva, Ada e Lia De Vecchi, quali eredi del loro padre Biagio, con annotamento che la rendita durante la minore età di esse e sino ad avviso diverso abbia a corrispondersi al signor nobile Costantino Franchetti di Milano, quale tutore delle stesse minori;

Di autorizzare il signor Giuseppe De Vecchi (residente in Milano, via Pietro Verri, numero 1) quale erede del di lui padre Felice ad alienare al prezzo corrente, all'Amministrazione del Debito Pubblico la metà dell'annuo importo a lui spettante sul predetto assegno provvisorio, e di autorizzare del pari il signor Costantino Franchetti (residente in Milano, via S. Paolo, numero 22) quale tutore delle prenominate minorenne Eva, Ada e Lia sorelle De Vecchi, quali eredi del loro padre Biagio ad alienare alla stessa Amministrazione al prezzo corrente l'altra metà dell'annuo importo ad esse spettante sul medesimo assegno provvisorio.

Milano, 2 aprile 1872.

Il presidente
1844 LONGONI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *inserzione*)

Nell'interesse degli eredi della fu Raffaela Cimini, morta addì 5 settembre 1867, per gli effetti previsti dall'articolo 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

L'anno 1870, il giorno 8 marzo, il tribunale civile di Salerno, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio fa dritto al ricorso presentato, e per lo effetto autorizza il Direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che il certificato di rendita iscritta sotto al numero 103364 a favore della signora Cimini Raffaela fu Andrea, sia diviso in sette distinti certificati di lire 105 ognuno, e di essi quattro liberi ai signori Matteo, Vincenzo, Andrea e Michele Conforti, e due a favore delle signore Beatrice e Chiarina Conforti col vincolo pupillare, e sotto l'amministrazione del loro padre Conforti Giovan Francesco, ed un solo intestato a tutti i suddetti coeredi in proprietà e per l'usufrutto in vantaggio del detto loro padre.

E con altro decreto del 6 settembre 1870 il suddetto tribunale deliberando in camera di consiglio, faceva dritto al ricorso presentato, e per lo effetto modificando la suddetta sua precedente deliberazione, disponeva che il Direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che le altre lire 105 di rendita vengano intestate nel modo seguente: 1° Al signor Matteo Conforti per lire 20 in proprietà, e per l'usufrutto in pro di suo padre Giovan Francesco Conforti. 2° A Vincenzo Conforti altre lire 20 in proprietà ed usufrutto a pro di detto suo padre Giovan Francesco Conforti. 3° Ad Andrea Conforti altre lire 15 in proprietà, ed usufrutto a pro di detto suo padre Giovan Francesco Conforti. 4° A Michele Conforti altre lire 15 in proprietà e per l'usufrutto in pro di detto suo padre Giovan Francesco Conforti. 5° In ultimo lire 30 a favore delle signore Beatrice e Chiarina Conforti col vincolo pupillare, e sotto l'amministrazione del loro padre Giovan Francesco Conforti per la proprietà e per l'usufrutto a vantaggio del detto loro padre. — Ordina in pari tempo che pel di più si esegua la precedente deliberazione di questo collegio dell'8 marzo 1870.

1834 MATTEO CONFORTI, proc.

ESTRATTO 1936

di decreto giudiziario a sensi dell'articolo 112 del regolamento stato approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico che con decreto 18 novembre 1870 del R. tribunale civile e correzionale in Como i minorenni Francesco, Rosa, Carlo, Vittorio, Attilio, Ernestina e Teresina Favoni quali eredi del fu loro padre Rag. Giuseppe Favoni di Como, e per essi la rispettiva loro rappresentanza tutoria, e cioè Carlo Favoni tutore dei minori avuti in prime nozze colla defunta Angela Cavichi ed Angela Prager madre e tutrice della minore in seconde nozze Teresina Favoni; vennero autorizzati a ritirare dalla cassa de' depositi e prestiti il deposito effettuato da Giuseppe Favoni a cauzione della delibera di due case in borgo S. Rocco di Como, portata dal decreto emesso colle norme della cessata procedura austriaca due gennaro 1862, n. 250, dal suddetto R. tribunale rettificato col successivo 11 febbraio pari numero, consistente tale deposito in lire 270 (duecento settanta) di rendita annua, consolidato al cinque per cento al portatore, di cui alla polizza 9 marzo 1864, n. 417.

AVV. G. B. CATENARI, proc.

NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 20 aprile 1872 il tribunale civile d'Alessandria sull'instanza delli Felicita Mascherpa vedova del farmacista Giov. Battista Nebiola, non che delli Marziano, Carlo e Maria fratelli e sorella Nebiola madre e figli, la prima tanto in qualità propria, che qual legittima amministratrice dell'altra di lei figlia minore Gioanna Nebiola, residenti nel luogo di Mandrogne, Sobborgo d'Alessandria, dichiarò cessato il vincolo da cui era gravato il certificato nominativo del Debito Pubblico dello Stato, in data 23 agosto 1862, della rendita di lire 150, numero 35483; categoria cinque per 100, rilasciato a favore del detto Giov. Battista Nebiola fu Gio. Francesco, per la cauzione da questi prestata come farmacista,

Ed autorizzò ad un tempo la Direzione Generale dello stesso Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detto certificato nominativo in tante cartelle al portatore per la concorrente di lire 130 di rendita da esigersi liberamente dalli detti Marziano, Carlo e Maria fratelli e sorella Nebiola, come coeredi del detto loro padre Giov. Battista, ed a rilasciare altro certificato nominativo per la rendita di lire 20, categoria cinque per cento, a favore della minorenne Gioanna Nebiola fu Giov. Battista di Mandrogne (Alessandria) pure come coerede dello stesso di lei padre, libero da ogni vincolo.

Il che tutto si deduce a pubblica notizia a mente dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, li 23 aprile 1872.

1927 BERTOLAJA caus.° ALESSANDRO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto del dì 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che sulle istanze del cav. Enrico Gori, sottoprefetto a Vasto (Abruzzo Citeriore), nella sua qualità di unico erede testamentario della fu signora Luisa Venturi sua moglie, il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, con suo decreto del 19 aprile 1872 esente da registrazione, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia (Direzione di Firenze), a convertire in rendita al portatore le due cartelle di rendita tre per cento, iscritte in nome della predetta signora Luisa Venturi del fu Arcangelo, già domiciliata in Firenze, l'una per la rendita di lire centosettantasette, rappresentante l'impiego di lire duemila cinquantotto, vincolata come parte di capitale dotale, di che nel certificato di n. 21402 del 27 ottobre 1871; l'altra per la rendita di lire dugento quarantatrè, rappresentante l'impiego di lire duemila ottocento ventidue estradotali, e di che nel certificato di n. 21403 del 27 ottobre 1871, ed a consegnare liberamente e senza alcuna responsabilità della prefata Reale Amministrazione al signor cavaliere Enrico Gori, o suo legittimo rappresentante, le relative cartelle al portatore.

Firenze, li 24 aprile 1872.

1916 AVV. VINCENZO CERCIGNANI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto due marzo 1872 il tribunale civile d'Alessandria (Piemonte) autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare, previo lo svincolo già autorizzato con altro decreto dello stesso tribunale 16 dicembre 1864, il tramutamento in una inscrizione al portatore della inscrizione nominativa sul Debito Pubblico n. 9990, dell'annua rendita di lire cinquanta, consolidato 5 p. 0[0], intestata al defunto Carlo Giuseppe Norandi fu Giuseppe Maria e di cui nel certificato 14 aprile 1862 e consegnare il nuovo titolo al causidico Ernesto Norandi fu Carlo Giuseppe residente in Alessandria, nel quale per la rinunzia degli altri eredi si sarebbe consolidata la proprietà di detta iscrizione.

Si reca a pubblica notizia il decreto sovramenzionato due marzo ultimo scorso in esecuzione del disposto dall'articolo 89 e per l'effetto previsto dal successivo articolo 90 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto otto ottobre 1870.

Roma, 26 aprile 1872.

1948 A. SCAPARRO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dispone che la Direzione del Debito Pubblico dell'annua rendita di lire dugento dieci risultante da un certificato portante il numero 56557 intestato a favore di Cosmo Gabriele fu Raffaele, con nuovi certificati al latore rilasci a favore di Cosmo Antonio fu Raffaele lire 60 di rendita, a favore di Salvatore Cosmo fu Raffaele lire 50 di rendita, a favore di Giuseppe Cosmo fu Raffaele lire 50 di rendita, ed a favore di Caterina Cosmo fu Raffaele lire 50 di rendita. Dispone ancora che la medesima Direzione del Debito Pubblico faccia pagare in Napoli dalla Cassa dei depositi e prestiti a Antonio Cosmo fu Raffaele il capitale ed i semestri dell'assegno provvisorio in lire 2 50 ora intestato a favore di Cosmo Gabriele fu Raffaele portante il numero 15286.

Così deliberato dai signori Giovanni de Monte vicepresidente, Francesco Enrico Giordano ed Enrico Niutto giudici, il dì 10 aprile 1872.

1847 ALFONSO PADUANO.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica, che con deliberazione del sullodato tribunale del diciotto aprile mille ottocento settantadue, venne disposto quanto appresso:

"Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini, ordina all'Amministrazione della Cassa de' depositi e prestiti, stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, di pagar libero ed esplicito alla signora Carolina Nastari del fu Andrea, domiciliata in Avellino, il capitale di lire mille cinquecento cinquantanove e centesimi settantacinque, nonchè gl'interessi, derivante tal somma da due fedi di credito del Banco delle Due Sicilie, depositate dal defunto Felice Testa per supplemento di patrimonio e cauzione notarile, ed a lui intestate; una di lire dugentottantaquattro e centesimi settantacinque, in data 18 novembre 1859, e l'altra di lire mille dugento settantacinque del venti dicembre anno medesimo.

A richiesta del procuratore signor Andrea Testa si rilascia il presente oggi 20 aprile 1872.

Il cancelliere del tribunale
1928 GIUSEPPE COTTICELLI.

ESTRATTO DI DECRETO. 1874

(2ª *pubblicazione*)

Per la successione del fu Brignola Giuseppe di Domenico, il tribunale di Napoli, in quarta sezione, con deliberazione de' tre aprile 1872 ha disposto sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, che la Direzione del Debito Pubblico tramuti il certificato numero 55739, della rendita di lire 85 in testa al defunto Brignola Giuseppe di Domenico, domiciliato in Napoli, e col num. 12450 del registro di posizione in altro certificato in testa ai suoi eredi legittimi Pasquale, Alessandro ed Andrea Brignola, e ne formi indi cartelle al latore da consegnarsi al Pasquale Brignola per mandato conferitogli dagli altri due fratelli.

AVVISO. 1835

(2ª *pubblicazione*)

Morta nel giorno 19 settembre 1870 la signora Lucia di Majo fu Gaetano il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del due ottobre 1871 ha ordinato che la rendita di lire 90, numero 37027, iscritta a favore della defunta sia divisa per lire 30 a Vincenzo di Majo di Michele domiciliato in Napoli; per lire 30 a Gaetano di Majo di Michele domiciliato in Napoli; e per lire 30 a Vincenza di Majo di Michele domiciliata in Napoli. Ha ordinato pure che la rendita di lire 40, num. 37029, iscritta a favore della menzionata defunta sia divisa per lire 15 al detto Vincenzo di Majo; per lire 10 al detto Gaetano di Majo; e per lire 15 alla detta Vincenza di Majo; e che la rendita di lire 5, num. 96260, iscritta a favore della medesima trapassata sia attribuita al ripetuto Gaetano di Majo.

Ha da ultimo ordinato che la Cassa di depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia restituisca il deposito quivi eseguito con polizza num. 1539 di annue lire 260 dalla suddetta Lucia di Majo ai nominati Vincenzo, Gaetano, e Vincenza di Majo dichiarati unici e soli eredi della medesima.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a produrvi opposizione ne' termini di legge.

Il procuratore
FRANCESCO BIANCO

Vico Tagliaferri, n. 96 in piazza Cavour in Napoli.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di legge si notifica che il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con deliberazioni de' 7 febbraio e 3 aprile andante anno ha autorizzato il cav. Giuseppe di Mauro erede testamentario del fu canonico Giovanni di Mauro a riscuotere dal Debito Pubblico italiano le rata d'interessi scaduti dal 1° gennaio al 24 maggio 1870, su due certificati numero 134087 e 115733, nella proporzionata somma complessiva di lire 279 98.

Ha dichiarato cessato l'usufrutto della rendita di lire 215, iscritta nel certificato numero 145736, a favore del sacerdote Luca Amoroso ed ha riunito l'usufrutto alla proprietà dello stesso in favore del detto cavalier di Mauro per l'avvenuta morte del detto Amoroso. Ha facultato il di Mauro a riscuotere dal detto Debito Pubblico la rendita maturata dal secondo semestre del 1869 in avanti. Ha autorizzato lo stesso di Mauro a trasferire in testa sua i certificati anzidetti, nonchè altri due num. 75075, di lire 40 e 129094 di lire 70. Tutti detti certificati intestati allo stesso canonico Giovanni di Mauro, però rimanendo vincolato quello numero 139463, in favore di Lorenzo Saccomanno nel solo usufrutto pel suo sacro patrimonio come trovasi.

1841 GENNARO MORABITO, proc.

1926 NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso del signor Luigi Lupotto fu Giovanni, residente in Torino, il tribunale civile di Torino emanava il decreto del tenore seguente:

"Il tribunale,

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato,

Dichiara consolidata nel Luigi Lupotto in forza di successione ed in forza della cessione di cui nell'istromento 28 settembre 1871, rogato Pavesio, la proprietà dei due certificati in appresso indicati e conseguentemente

Manda all'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in capo del detto Luigi Lupotto fu Giovanni, residente in Torino, i due certificati di rendita sul Debito Pubblico italiano (5 per 100, legge 10 luglio 1861, e Regio decreto 28 stesso mese ed anno), uno della rendita di lire venti e portante il n. 29769, e l'altro della rendita di lire trenta, portante il n. 29764, ed ambedue iscritti a favore di Lupotto Teresa vedova nata Cantù fu Marco, domiciliata in Collegno (Torino).

Torino, 16 aprile 1872.

Per il tribunale: Il presidente, Brizio — Periaciolli, vicecancelliere.

Tanto si rende noto per gli effetti previsti dall'articolo 89 del Regio decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 28 aprile 1872.

E. VARESE sostituito LASAGNA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara:

Sentita in camera di consiglio la relazione del sovra esteso ricorso, e degli unitivi documenti;

Vista la legge otto ottobre 1870;

Dichiara spettare alla ricorrente Marina Galli, quale erede universale del suo marito Ernesto Zerbi fu Giuseppe, altro dei Compatroni del soppresso Beneficio di Sant'Antonio Abate in Saronno, un settimo e quindi lire 45, della rendita di lire 315, inscritta sui due certificati sul Debito Pubblico dello Stato nominativi, ed intestati a favore del Beneficio o Cappellania di Sant'Antonio Abate in Saronno, di Jus patronato Zerbi, provincia di Milano, aventi li numeri 46804 e 25663, spediti il primo a Milano l'11 luglio 1866 e l'altro a Torino il 30 giugno 1863; e conseguentemente autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire la cancellazione del vincolo annotato a favore di detto Beneficio sino alla concorrente di lire 45, di rendita spettante alla nominata Marina Galli vedova Zerbi, ed al contemporaneo tramutamento della rendita stessa in tanta rendita al portatore per lire 45, da rilasciarsi a favore di quest'ultima.

Novara, 6 aprile 1872.

Firmati: MARTORELLI presidente — PINO canc.

1822

DELIBERAZIONE

del Tribunale Civile di Napoli.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato in difformità della requisitoria del Pubblico Ministero ordina che la rendita iscritta di annue lire venti in favore di Luigi di Carluccio fu Aniello col numero del certificato 157452, sia dalla Direzione del Gran Libro intestata libera alla signora Teresa di Carluccio fu Aniello.

Così deliberato dai signori cavalier Leopoldo de Luca vicepresidente, col titolo e grado di consigliere di Corte di appello, cavalier Nicola Palumbo e Giacomo Marini giudici il dì ventisei gennaio 1871. — Leopoldo de Luca — Raffaele Longo canc.

Per copia conforme.

1886 FRANCESCO MINIERO, proc.

NOTA 1924

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si notifica che sull'instanza dei signori Bernardino e Giuseppe fratelli Badino, e Domenica ed Angelina sorelle Agnelli tutti di Torino, il tribunale civile di quella città con suo decreto 19 corrente aprile autorizzò il tramutamento in altrettante cartelle al portatore dei due certificati del consolidato italiano cinque per cento in data 11 aprile 1862, coi num. 8925, 8926 della rendita l'uno di lire 25 e l'altro di lire 160, intestati a favore di Maria fu Giuseppe Canavese, della quale gli instanti sono gli unici eredi in parti eguali.

Roma, 25 aprile 1872.

Dott. E. ROSSI, proc.

DELIBERAZIONE

resa dal tribunale di Napoli a' dieci aprile 1872.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale ordina che la Direzione del Debito Pubblico divida ed intesti le due partite di rendita iscritta l'una di annue lire sessanta in testa a d'Angelo Raffaela fu Gaetano, segnata al numero 49941, e posizione 2377, l'altra di annue lire cento trentacinque, in testa alla medesima, segnata al numero 49940, e posizione 2377, nel seguente modo:

A Stefanelli Francesco fu Giovanni annue lire quarantacinque libere;

A Stefanelli Concetta fu Giovanni annue lire quarantacinque libere;

A Stefanelli Giovanni fu Giuseppe minore sotto l'amministrazione di sua madre Luisa Faselli annue lire quarantacinque;

A Grossi Maria fu Alessandro, sotto l'amministrazione del tutore Lorenzo Grossi annue lire quarantacinque;

A Scognamiglio Gaetano lire quindici libere.

Napoli, 22 aprile 1872.

COSTANTINO PEPE, domiciliato Vicoletto Berio, 2, Napoli. 1898

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

La signora Rosa Avanzini vedova del fu Giovanni Florindo Quilici tanto in proprio, quanto nell'interesse della sua figlia minore signora Florinda Quilici fanno noto che con decreto del tribunale civile e correzionale di Lucca del dì 14 decembre 1871 per le cause e titoli di che in esso furono autorizzate a ritirare dalla Cassa dei Depositi e Prestiti dello Stato, lire 1000, ivi depositate a titolo di cauzione della surrogazione militare ordinaria dal fu Giovanni Florindo Quilici marito e padre rispettivo, con Polizza del 27 luglio 1864, numero 8300, e ciò a tutti gli effetti di legge e più specialmente a quelli voluti dall'articolo 102, e seguenti del regolamento del dì 8 ottobre 1870, approvato con decreto R. di numero 5943.

Lucca, 23 aprile 1872.

AMADEO DARDI, notaio incaricato. 1912

1934 DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso di Parisati Maria vedova di Luigi Trolli di questa città e di Margherita Trolli maritata al ragioniere Gaspare Anelli pure di Pavia, che giustificarono la loro qualità di eredi per legge della rispettiva figlia e sorella germana Luigi Trolli, d'anni 22, qui mancata ai vivi nel 16 settembre 1871.

"Il tribunale civile in Pavia,

Sulla relazione del giudice delegato, e la proposta del Pubblico Ministero che accoglie, deliberando in camera di consiglio,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano a tramutare il certificato del Debito stesso, in data Milano 22 dicembre 1862, n. 21860[17612], della rendita di lire duecentocinque, intestato a favore della suddetta Luigia Trolli fu Luigi, già minore rappresentata dalla madre Marietta Balzan-Parisati predetta, in altro certificato al portatore da rilasciarsi alle medesime nella mentovata qualità di eredi legittimi.

Pavia, 9 aprile 1872.

Il presidente, firmato, Provera — Bottelli, vicecancelliere.

"Havvi il timbro colla leggenda: Regio tribunale civile e correzionale in Pavia.

Per copia conforme

AVV. GIOVANNI VIDARI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Santa Maria Capua Vetere nella udienza del 15 aprile 1872, ha emesso decreto col quale si fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano di intestare alla signora Rosa Di Bucci, nella qualità di erede di Pietro-Francesco Cilea, l'annua rendita di lire milleventi intestata a quest'ultimo come dal certificato numero 9432.

Chiunque crede averci interesse ne produca opposizione nei termini e modi prescritti dal regolamento 8 ottobre 1870.

1846 GENNARO ALIMENTO, avvocato.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Morto nel giorno 29 gennaio 1868 Giuseppe Bertò fu Luigi il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del 3 aprile 1872 ha ordinato che la rendita di lire 275, numero 48514, iscritta a favore del defunto sia divisa per lire 50 a Teresa Bertò fu Giuseppe, lire 50 a Filomena Bertò fu Giuseppe; lire 50 ad Errico Bertò fu Giuseppe minore sotto l'amministrazione del tutore Bertò Salvatore; per lire 50 a Giovanni Bertò minore sotto la medesima amministrazione; per lire 20 a Pasquale Bertò fu Giuseppe; per lire 20 a Luigi Bertò fu Giuseppe; per lire 15 a Salvatore Bertò fu Giuseppe; per lire 10 a Rosa Bertò fu Angelo, minore sotto l'amministrazione della madre Antonetta Sapone e lire 10 a Giuseppa Bertò fu Angelo minore sotto l'amministrazione della madre Antonetta Sapone; tutti dichiarati unici e soli eredi del defunto Bertò o Berto Giuseppe fu Luigi.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a produrvi opposizione ne' termini di legge.

Il procuratore: FRANCESCO BIANCO, vico Tagliaferri, numero 96, in
1836 piazza Cavour in Napoli.

SUNTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso di Buratti Agostino fu Pietro, con eletto domicilio in Milano presso l'avvocato cav. Vincenzo Rosa, via Santa Maria Fulcorina, n° 17, il R. tribunale civile e correzionale in Milano con suo decreto 5 aprile 1872, n° 324, reg. 15, ha autorizzato il ricorrente medesimo, quale unico erede per successione legittima del defunto suo genitore Pietro Buratti fu Gio. Battista, a tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati intestati al nominato fu signor Buratti Pietro, e cioè:

N° 1336 datato da Milano 6 marzo 1862 della rendita di . . . . . L. 125
N° 1337 datato da Milano 6 marzo 1862 della rendita di . . . . . " 125
N° 1338 datato da Milano 6 marzo 1862 della rendita di . . . . . " 85
N° 1339 datato da Milano 6 marzo 1862 della rendita di . . . . . " 85
N° 7351 datato da Milano 10 giugno 1862 della rendita di . . . . . " 130
N° 7352 datato da Milano 10 giugno 1862 della rendita di . . . . . " 10
N° 33738 datato da Milano 27 maggio 1864 della rendita di . . . . . " 250

L. 810

autorizzando quindi la Direzione del Debito Pubblico a procedere alla corrispondente operazione.

2098 AVV. ROSA VINCENZO.

SUNTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso dell'avvocato Vandoni Felice curatore dell'assente e d'ignota dimora Santina Bandiera, e di Angela, Enrico ed Alessandro fratelli Bandiera, il Regio tribunale civile in Milano con decreto 8 gennaio 1872, n. 1270, reg. 15, autorizzò i ricorrenti stessi quali eredi dell'ora defunta Elisabetta Bandiera a procedere al tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 45194, in data 14 febbraio 1868, n. 1148 di registro di posizione, dell'annua rendita di lire 100 intestato alla stessa Elisabetta Bandiera.

2097 AVV. VANDONI FELICE.

ATTO DI CITAZIONI 2119

PER PROCLAMI.

L'anno mille ottocento settantadue, alli tre maggio in Acqui,

Io sottoscritto usciere Giuseppe Cavalli addetto al tribunale civile d'Acqui, alla richiesta delli signori cav. dottore Giovanni Antonio e Giovanni Battista padre e figlio Galleazzo, residenti a Bistagno, che saranno rappresentati dal causidico Francesco Giuseppe Lazzarini presso cui eleggono domicilio, e visto il decreto del tribunale civile d'Acqui del 9 novembre 1871, con cui sopra analogo ricorso ed avviso del Pubblico Ministero veniva autorizzata la presente citazione per proclami, ho citato come cito li signori Albertelli Giovanni e Giuseppe fratelli già residenti a Torino, avv. Mossi Luigi, avv. Luciano e Carlo Maggiorino fratelli Scappa di Vercelli, Curti Luigi, Ferrè Giovanni Battista, chirurgo Bonino Sebastiano, Bara Luigi, Tarini Secondina e di lei marito conte Calosso Timoteo, per la di lei autorizzazione, Gani Giuseppe, Vella Francesco, Alessio Margherita, Tribaldino Costanzo e Giovanni, Giuliano Giuseppe ed Anna, San Martino di Castellamonte conte Maurizio, Charnet avvocato Carlo, Francesco e Carlo Felice, Tarini conte Cesare ed Alberto fratelli, e Tarini conte Carlo, tutti di ignota residenza, domicilio e dimora, a comparire avanti il tribunale civile d'Acqui nel termine di giorni 25, perchè ivi in loro contraddittorio o dichiarata contumacia come pure in contraddittorio o dichiarata contumacia dei personalmente citati signori Debenedetti David Leon residente in Acqui, Gianollio avv. Giacomo e Gustavo padre e figlio residenti a Cavatore, Gianolio Anna Maria e di lei marito avvocato Lorenzo Mignone residenti a Pinerolo, Scuti Anna e di lei marito avvocato Angiona Filliberto residente a Cartosio, sia accolta l'instanza dei richiedenti perchè si faccia luogo alla libera esazione di tutti i crediti per cui la defunta Tarini Carlotta, moglie e madre degli instanti fu collocata nel giudicio di graduazione promosso dal suddetto avv. Mossi contro il conte Carlo Tarini avanti il prefato tribunale, e sia tolta la clausula apposta alla detta collocazione che i creditori, fra cui la Carlotta Tarini-Galeazzo, collocati al numero 8 dello stato di collocazione 8 maggio 1849, dovessero prestare cauzione di rappresentare alla massa dei creditori quella somma che si giustificherà più non esser dovute dal conte Tarini per la dote della di lui moglie, e quelle porzioni d'interessi che si giustificherà essere dovute al detto debitore conte Tarini in forza dell'usufrutto che si allega spettargli, come pure venga tolta l'altra clausula che per le opposizioni del Vella Francesco deliberatario di parte dei beni subastati si dovessero sospendere i mandati ai creditori in ultimo grado collocati fino alla concorrente di lire 18339 59, salvo si presti cauzione. A tale effetto occorrendo di proseguire il giudicio di graduazione si provvedono i richiedenti di citazione contro tutti gli interessati, e previa esibizione dei titoli sunarrati, ed offerta di quelle giustificazioni che occorreranno prendono analoghe conclusioni.

Copia di questa citazione viene spedita a Roma al *Giornale Ufficiale del Regno* per l'inserzione prescritta dalla legge.

G. CAVALLI, usciere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con provvedimento del 22 aprile ultimo il tribunale civile e correzionale di Parma ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano a trasportare al nome di Pelleri Ermogene fu Giacomo, di Parma, il certificato numero 37, della rendita consolidata cinque per cento, di lire quindici (creazione 15 e 16 giugno 1827, legge 4 agosto e Regio decreto cinque settembre 1861) intestato a Fontana D. Giuseppe di Parma, mancato ai vivi il 23 gennaio 1872.

Parma, 2 maggio 1872.

2100 Dott. GIOVANNI LUSIGNANI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sopra instanza del cancelliere della Corte d'appello d'Ancona,

Il tribunale civile di detta città:

Visto il ricorso e conclusioni del Pubblico Ministero;

Attesochè dalla giurata attestazione risulta che Giovanni Ciocci è erede del suo padre Angelo Antonio per la metà, e che perciò a lui spetta la metà delle lire 1928 12 esistente presso la Cassa dei Depositi e Prestiti di cui alle cartelle numero 27796 e 27800.

Per questi motivi

Dichiara Giovanni Ciocci erede del proprio padre Angelo Antonio Ciocci della metà della somma di lire mille novecento ventotto e centesimi dodici esistente presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e risultante dalle cartelle, portanti i numeri 27796 e 27800.

Così deliberato dai signori Emilio Donzelli presidente, Angelo Mazzoleni e Ciriaco Riccardini giudici.

Ancona, 22 marzo 1872.

Firmati: Il presidente DONZELLI — LAURENTI, cancelliere. 2101

DEBITO PUBBLICO.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. IN PADOVA.

Decreto.

(1ª *pubblicazione*)

In evasione della istanza di monsignor Federico marchese Manfredini fu Luigi, vescovo di Padova, di Giuseppe marchese Manfredini fu Luigi; Priamo, dott. Marco, dott. Giuseppe, marchesi Manfredini fu Vincenzo;

Ritenuti i motivi del Pubblico Ministero, e ritenuta la competenza di questo tribunale,

Il tribunale medesimo dichiara lo svincolo dai due certificati 10 luglio 1863, numeri 7394, 7396, della rendita il primo di lire 625, il secondo di lire 210, con godimento dal 1° luglio 1868, al nome Feudo Manfredini, e dover essere convertiti in altrettanta rendita al portatore.

Si notifichi.

Padova, 24 febbraio 1872.

2118 CAVAZZANI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione resa in camera di consiglio dal tribunale civile di Salerno nel 15 marzo 1872 è stato ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che del certificato nominativo della rendita di lire 65, intestato a Rocco Francesco fu Vincenzo con certificato di usufrutto a favore di Rocco Matteo di Francesco n. 27284, Napoli 28 agosto 1862, posizione 7898, e l'assegno provvisorio di lire 3, intestato allo stesso Rocco Francesco fu Vincenzo, n. 6588, essendo stato tolto il vincolo di usufrutto si formassero due certificati nominativi, uno di lire 26, intestato ad Alfonsina Rocco fu Francesco, nubile e minorenne sotto l'amministrazione di sua madre Antonia Alfieri, ed altro di lire 33, intestato a Matteo Rocco fu Francesco, ambo domiciliati in Salerno, nella qualità di unici e soli figli ed eredi del nominato Francesco Rocco fu Vincenzo.

2086 ANDREA RINALDO, avv. e proc.

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

(1ª *pubblicazione*)

Per l'effetto di cui all'articolo 69 della legge diciassette aprile mille ottocento cinquantanove, n° 3368, si rende noto che il procuratore capo Pietro Marchino, esercente presso il tribunale civile e la Corte d'appello di Casale (Monferrato), si rese defunto nel dì 21 (ventuno) aprile mille ottocento settantuno.

2121 C° CARLEVARIS sost. CARLEVARIS.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.